Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma Pag. 6106

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1972.
Valore convenzionale della mensa e dei generi in natura sostitutivi corrisposti ai dipendenti dell'industria in provincia di Caserta, ai fini degli assegni familiari Pag. 6107

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.
Nomina di un componente del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) Pag. 6107

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Filatura di Graglia s.a.s. di P. Bodo & C. - Graglia Pag. 6107

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.
Sostituzione del presidente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti Pag. 6108

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1972.
Determinazione del numero degli iscritti presso l'Università della Calabria Pag. 6108

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1972.
Ricostituzione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero . . . . Pag. 6108

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1972.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio Pag. 6109

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1972.
Modifica dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena. Pag. 6110

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.
Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona. Pag. 6110

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.
Nomina del rappresentante della regione Abruzzo nel comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi Pag. 6110

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.
Autorizzazione all'istituto d'igiene della Università di Messina ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico Pag. 6111

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.
Aggiunta di amido di riso allo zucchero impalpabile. Pag. 6111

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.
Elenco degli esperti incaricati di presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco offerte all'organismo d'intervento Pag. 6111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale . . Pag. 6113

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6113

Ministero delle finanze:

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 828/72, n. 901/72, n. 1001/72, n. 1283/72 e n. 1284/72 Pag. 6114

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1971 al 24 settembre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1880/71 e n. 1994/71. Pag. 6116

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 191-TO » Pag. 6120

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie speciali: 6 % « Autostrade » garantite dallo Stato; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % « Autostrade » garantite dallo Stato; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali » Pag. 6120

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine di presentazione della domanda per la partecipazione al secondo concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale Pag. 6122

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso, per esami, a ottanta posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale Pag. 6122

Ministero della difesa: Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di seicento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Pag. 6127

Ministero della pubblica istruzione: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami ad un posto di geometra principale nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti Pag. 6130

Ufficio medico provinciale di Brindisi: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi Pag. 6131

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 1972, n. 5.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1972. Pag. 6131

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1972, n. 6.

Sottoscrizione di azioni della S.p.A. Automobilistica Atesina Pag. 6131

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. 7.

Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica Pag. 6132

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. 8.

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie Pag. 6133

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. 9.

Provvidenze a favore delle case di riposo Pag. 6133

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. 10.

Nuovo finanziamento e modifiche della legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, concernente interventi a favore dell'artigianato . . . . Pag. 6134

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1972, n. 11.

Provvidenze a favore del settore distributivo Pag. 6135

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1972, n. 12.

Ulteriori interventi per i parchi naturali ed attrezzati, nonchè per i parchi urbani Pag. 6135

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 225 DEL 30 AGOSTO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 agosto 1972. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie e obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1972. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - Ente morale, in Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 agosto 1972. — **Fabbrica conduttori elettrici ing. Dessallès & Borzino, società a responsabilità limitata, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1972. — **Immobiliare Subalpina San Mauro Nord, società per azioni (ora incorporata nella « Fabbrica conduttori elettrici ing. Dessallès & Borzino, società a responsabilità limitata ») in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1972. — **Anonima Immobiliare Collinare San Vito, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1972. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Torino, in Torino:** Obbligazioni ex SIP 6 % 1949-1974 sorteggiate il 31 luglio 1972. — **Investimenti Finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1972.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1925, con il quale, fra gli altri il dott. Arturo Rinaldi fu nominato, in soprannumero, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1932, registro n. 9 Finanze, foglio n. 62, con il quale il dott. Arturo Rinaldi fu confermato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il dott. Arturo Rinaldi venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza dal 27 gennaio 1963;

Vista la dichiarazione in data 30 dicembre 1971 con la quale il dott. Arturo Rinaldi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza in pari data;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e della deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 30 dicembre 1971 sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Arturo Rinaldi dalla carica di agente cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1972

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1972
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 123

(10353)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1972.

Valore convenzionale della mensa e dei generi in natura sostitutivi corrisposti ai dipendenti dell'industria in provincia di Caserta, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LE PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale della mensa aziendale o dei generi in natura sostitutivi, somministrati ai dipendenti delle aziende delle categorie dell'industria della provincia di Caserta è determinato come segue:

L. 80 giornaliere.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1972

p. *Il Ministro*: RAMPA

(10019)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Nomina di un componente del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, n. 333, con il quale è stato costituito il Comitato per l'edilizia residenziale (CER);

Vista la nota n. 173801/G-86-231 del 25 maggio 1972, con la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel comunicare le dimissioni rassegnate dal dottor Cesare Chilosi, designa, in sostituzione, il dottor Franco Briatico;

Visto l'art. 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi ed interventi nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Decreta:

Il dott. Franco Briatico è chiamato a far parte del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), quale rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in sostituzione del dott. Cesare Chilosi, dimissionario.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10226)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Filatura di Graglia s.a.s. di P. Bodo & C. Graglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Filatura di Graglia s.a.s. di P. Bodo & C. Graglia (Vercelli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Filatura di Graglia s.a.s. di P. Bodo & C. - Graglia (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10398)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Sostituzione del presidente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre successivo, con il quale è stata rinnovata, per il quinquennio 16 luglio 1970-15 luglio 1975, la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Letta la lettera in data 7 aprile 1972, con la quale il dott. Pietro Pittiruti, presidente della sopra indicata commissione, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico per motivi di salute;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Pietro Pittiruti;

Decreta:

Il dott. Paolo Polimeno, nato a Cutrofiano il 22 agosto 1900, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo, è nominato presidente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, in sostituzione del dott. Pietro Pittiruti, dimissionario.

Roma, addì 21 giugno 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1972
Registro n. 30 Grazia e giustizia, foglio n. 60

(10243)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1972.

Determinazione del numero degli iscritti presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442 che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329 con il quale veniva approvato lo statuto della suddetta Università della Calabria;

Veduto il decreto ministeriale 23 giugno 1972 con il quale veniva disposto a partire dall'anno accademico 1972-73, l'inizio dei corsi;

Sentito il comitato tecnico amministrativo dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea che avranno inizio con l'anno accademico 1972-73 è stabilito nella misura seguente:

Facoltà in ingegneria, I anno (corso di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali): studenti 300.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, I anno (corso di laurea in fisica): studenti 150.

Facoltà di scienze economiche e sociali, I anno (corso di laurea in scienze economiche e sociali): studenti 150.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 luglio 1972

Il Ministro: SCALFARO

(10247)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1972.

Ricostituzione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1971, con il quale è stata decretata la composizione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del comitato sopracitato;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per l'amministrazione del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente le norme sulla amministrazione del fondo medesimo in applicazione all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 280, è così composto:

Bosco on. prof. Manfredi, Sottosegretario di Stato per il commercio estero, presidente;

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Pugliesi dott. Mario, ispettore generale nella Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Fracassi dott. Armando, direttore generale degli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Garrone dott. Umberto, ispettore generale nella Direzione generale degli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Lionetti prof. dott. Stefano, direttore generale delle valute - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Bellingeri dott. Lorenzo, ispettore generale nella Direzione generale delle valute - Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Fucito prof. dott. Guido, direttore generale nella Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Bagnardi dott. Vincenzo, ispettore generale nella Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Miozzi dott. Beniamino, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Silva dott. Armando, ispettore generale nella Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Guazzaroni dott. Cesidio, ambasciatore direttore generale degli affari economici Ministero degli affari esteri, membro effettivo;

Lazzaro dott. Tommaso, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe - Ministero degli affari esteri, membro supplente;

Cantile dott. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo;

Vallonica dott. Vittorio, ispettore generale degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dello artigianato Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Samperi dott. Sebastiano, ispettore capo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, membro effettivo;

Gambetta cav. Aldo, capo ufficio statistica di 1ª classe degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Torlonia dott. Augusto, direttore di divisione nella Direzione generale del personale e degli affari generali Capo del servizio borse - Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Morelli dott. Massimo, consigliere nella Direzione generale del personale e degli affari generali - Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Brenna dott. Alemanno, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Saioni dott. Eutimio, direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Bardini rag. Ferruccio, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, membro effettivo;

Valle dott. Corrado, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, membro supplente;

Pasolini avv. Antonio, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, membro effettivo;

Petti dott. Alessandro, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, membro supplente;

Pavesi avv. Alberto, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, membro effettivo;

Potosini dott. Bruno, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, membro supplente;

Sacco Gianni, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, membro effettivo;

Andreazza dott. Angelo, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, membro supplente.

Le mansioni di segretario vengono esercitate dal dottor Massimo Morelli, consigliere del Ministero del commercio con l'estero ed in sua vece dal dott. Ulderico Cassarino, consigliere del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Ai componenti del comitato previsto dal precedente art. 1 spetta il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

La relativa spesa viene imputata al bilancio del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(10016)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971 con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Vista la lettera in data 14 febbraio 1972 con la quale il prof. Mario Baruchello, membro del precitato consiglio in rappresentanza delle imprese mandati e su designazione della Confederazione generale dell'industria italiana, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 508/028237 in data 23 febbraio 1972 con la quale la succitata confederazione ha designato, in sostituzione del prof. Mario Baruchello, il dott. Torquato Bardoscia;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Torquato Bardoscia è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in rappresentanza delle imprese mandanti ed in sostituzione del prof. Mario Baruchello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1972

Il Ministro: COPPO

(10248)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1972.

Modifica dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955 e 2 settembre 1967;

Viste le deliberazioni adottate, in ordine alla modificazione della lettera *m*) dell'art. 7 del predetto statuto, dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 4 giugno 1971 e dal presidente del Monte medesimo in data 23 giugno 1972;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza a che venga approvata l'anzidetta modificazione statutaria;

Decreta:

Si approva la modificazione della lettera *m*) dell'art. 7 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, in conformità del seguente testo:

« compie, con le autorizzazioni dell'organo di vigilanza, all'interno ed all'estero, ogni altra operazione, anche non espressamente prevista dal presente statuto, purchè rispondente ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10153)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 212, che ha sostituito l'art. 7 dello statuto sopraindicato;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Vista la lettera n. 77254 in data 9 settembre 1971, con la quale la Confederazione italiana dirigenti di azienda, ha proposto il dott. Bruno Marin quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione del dott. Gaetano Tronco, deceduto.

Decreta:

Il dott. Bruno Marin è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda, in sostituzione del dott. Gaetano Tronco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro: FERRI

(10128)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Nomina del rappresentante della regione Abruzzo nel comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi;

Vista la designazione del rappresentante della Regione Abruzzo, comunicata ai sensi dell'art. 1, comma primo, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Il comm. Orlando Begossi è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi, in rappresentanza della Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: NATALI

(10239)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Autorizzazione all'istituto d'igiene della Università di Messina ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti d'igiene l'autorizzazione ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

Vista la domanda con cui l'istituto d'igiene dell'Università di Messina chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dallo Istituto superiore di sanità dopo apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti nell'istituto che richiede l'autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto d'igiene dell'Università di Messina sito in Messina, via T. Cannizzaro, 278, è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando moduli conformi al modello predisposto dal Ministero stesso, i dati relativi allo inquinamento atmosferico, corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati metereologici rilevati.

Art. 3.

L'istituto d'igiene dell'Università di Messina segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature addette al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

(10249)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Aggiunta di amido di riso allo zucchero impalpabile.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 133 del regio decreto 3 agosto 1890, regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, concernente il divieto della vendita dello zucchero sofisticato con glucosio, saccarina od altre sostanze organiche o minerali;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che prevede l'autorizzazione ministeriale previo parere del Consiglio superiore di sanità per la produzione ed il commercio di sostanze alimentari che abbiano subito aggiunte;

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 1972 con cui è stata consentita l'aggiunta di amido di frumento e/o di mais allo zucchero impalpabile, vanigliato e non;

Ritenuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione di cui sopra anche all'amido di riso;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, sezione I, espresso nella seduta del 13 luglio 1972;

Decreta:

E' consentita l'aggiunta di amido di riso allo zucchero impalpabile, vanigliato e non.

Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) l'aggiunta non dovrà superare il 3 %;

2) le confezioni sigillate, il cui peso non dovrà essere superiore a 5 (cinque) kg., dovranno recare in etichetta il nominativo del fabbricante e riportare a caratteri leggibili ed indelebili, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, la dizione « zucchero impalpabile vanigliato contenente amido di riso per uso dolciario » oppure « zucchero impalpabile contenente amido di riso per uso dolciario » a seconda che sia o non addizionato di vaniglia;

3) la miscela di cui trattasi deve essere eseguita con zucchero per il quale gli oneri di imposta vengono assolti secondo le disposizioni emanate dalla competente autorità finanziaria.

E' consentito fino al 31 dicembre 1972 lo smaltimento delle scorte di confezioni non recanti, in aggiunta a quelle previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, le indicazioni di cui al punto 2) del presente decreto nonchè di cui al punto 2) del decreto 14 febbraio 1972.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

(10250)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Elenco degli esperti incaricati di presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco offerte all'organismo d'intervento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene prevista, in caso di mancato accordo nella valutazione delle partite di tabacco offerte all'organismo d'intervento, la facoltà di ricorrere sia all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, sia ad una commissione composta dai due periti nominati dalle parti e da un terzo perito, con funzioni di presidente, da scegliersi, di comune accordo tra le parti stesse, in un elenco di periti predisposto per ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il precedente decreto ministeriale del 20 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1972;

Ritenuta la necessità di provvedere alla formazione di detto elenco di periti per il tabacco in foglia di raccolto 1972 e per il tabacco in colli di raccolto 1971;

Decreta:

In attuazione del disposto di cui all'art. 3, penultimo comma del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, si designano i periti ai quali può essere affidato l'incarico di presiedere le commissioni chiamate a dirimere le controversie derivanti dal mancato accordo tra le parti nella valutazione delle partite o gruppi di varietà di tabacco in foglia di raccolto 1972 e di tabacco in colli di raccolto 1971 offerte all'organismo d'intervento;

A) TABACCO IN FOGLIA.

1) *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati*:

1) Colopi per. agr. Giuseppe, via S. Antonio Cerignola (Bari);
2) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29 Tivoli (Roma);
3) D'Amato dott. Angelo, via Pizzoferrato, 12 Pescara;
4) Danese per. agr. Renato, via Ospedale Civile, 21 Lecce;
5) Di Giovacchino per. agr. Luigi Picciano (Pescara);
6) Ghezzi dott. Carlo, via Campi, 8 Lecce;
7) Marati dott. Maurizio, via Cap. Ritucci, 31 - Lecce;
8) Marini per. agr. Adolfo Civitacastellana (Roma);
9) Marrocco per. agr. Giuseppe, piazza S. Pio Lecce;
10) Pomerici dott. Nicola, via Gattini, 49 Matera;
11) Sborgia per. agr. Dante, via Palermo, 97-*a*, Pescara;
12) Starace per. agr. Antonio, via Gramsci, 16 Lecce;
13) Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli, 30 - Roma;
14) Zambetto per. agr. Oscar, via Massarelia, 6 - Lecce.

2) *Per tutte le altre varietà*:

1) Bertaja dott. Giorgio, via Catullo, 2 - Verona;
2) Bertocci per. agr. Benero, via Mazzini, 6 Perugia;
3) Cavuoto dott. Antonio, via N. da Monteforte - Benevento;
4) Comparone dott. Umberto, via V. Caso, 45 Piedimonte Matese (Caserta);
5) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29 Tivoli (Roma);
6) Cossu Vitelli per. agr. Nunzio, via Iacopo Nardi, n. 67 - Firenze;
7) Dall'Olio dott. Luigi, via Municipio, 7 - Arborea (Cagliari);
8) Davalli dott. Augusto - Osimo (Ancona);
9) Di Stefano dott. Giuseppe, via N. Sala - Palazzo De Santis Benevento;
10) Giubilei per. agr. Dario, viale Giotto, 21 - Arezzo;
11) Marzocchi dott. Ulderigo, piazza Repubblica, 2 Arezzo;
12) Milleri per. agr. Igino, via Piave, 5 Città di Castello (Perugia);
13) Mondillo dott. Francesco Cerreto Sannito (Benevento);
14) Murolo dott. Giuseppe, II Traversa Marconi - Cava dei Tirreni (Salerno);
15) Parascandolo dott. Salvatore, viale L. Cacciatore, I-*bis* Salerno;
16) Polichetti per. agr. Raffaele S. Marco dei Cavoti (Benevento);
17) Quarto per. agr. Antonio, via S. Agata, 47 - Villa di Briano (Caserta);
18) Rago dott. Luigi Azienda Villani Battipaglia (Salerno);
19) Salaria per. agr. Eugenio, viale Trieste, 4 - Sassari;
20) Santi dott. Adelio, piazza dei Mercati - Marsciano (Perugia);
21) Sforza Fogliani dott. Paolo, via Maddalena, 18 Piacenza;
22) Silvestrini dott. Otello, via G. Verdi, 3 Cerea (Verona);
23) Sozzè dott. Antonio, piazza V. Emanuele, 65 Voghera (Pavia);
24) Taccoli dott. Federico Moruzzo (Udine).

B) TABACCO IN COLLI.

1) *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina e ibridi derivati*:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrilli, 18 Roma;
2) Biasco dott. Elio, viale Marconi, 4 Lecce;
3) De Bonis dott. Eugenio, via de Tommaso, 12 - Roma;
4) Ferrari dott. Luigi, viale Ruiter, 33 Modena;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44 Roma;
6) Guerrieri dott. Marcello, via 95° Reggimento Fanteria, 111 - Lecce;
7) Morsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53 - Roma;
8) Palucci dott. Ennio, Vasto (Chieti).

2) *Tutte le altre varietà*:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrili, 18 Roma;
2) Dall'Anese per. agr. Antonio, piazza Gabriotti, 5 Città di Castello (Perugia);
3) De Bonis dott. Eugenio, via De Tommaso, 12 Roma;
4) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44 Roma;
5) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53 Roma;
6) Piagnani per. agr. Emanuele, viale Alighieri, 5 - Perugia;
7) Scalcione dott. Emanuele, via Luigi Rizzo, 36 - Roma;
8) Taccoli dott. Federico - Moruzzo (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: NATALI

(10240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Renato De Iorio, nato ad Avellino il 12 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizo della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 27 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10385)

Il dott. Pietro Federico Romiti, nato a Villa Minozzo (RE) il 29 giugno 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 7 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(10341)

Il dott. Emilio Lino, nato a Palermo il 3 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'eserciczio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 23 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(10342)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 28 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,25	581,25	581,15	581,25	581,20	581,25	581,20	581,25	581,25	581,20
Dollaro canadese	591,30	591,30	591,30	591,30	591,25	591,30	591,30	591,30	591,30	591,25
Franco svizzero	153,705	153,705	153,65	153,705	153,70	153,70	153,69	153,705	153,70	153,70
Corona danese	84,35	84,35	84,30	84,35	84,20	84,35	84,33	84,35	84,35	84,35
Corona norvegese	89,11	89,11	89,15	89,11	89,20	89,11	89,115	89,11	89,11	89,10
Corona svedese	122,98	122,98	123 —	122,98	123 —	122,95	122,99	122,98	122,98	122,97
Fiorino olandese	180,58	180,58	180,60	180,58	180,60	180,55	180,58	180,58	180,58	180,58
Franco belga	13,2365	13,2365	13,2450	13,2365	13,25	13,23	13,236	13,2365	13,25	13,23
Franco francese	116,21	116,21	116,23	116,21	116,20	116,20	116,20	116,21	116,21	116,20
Lira sterlina	1421,90	1421,90	1422,25	1421,90	1421,75	1422,90	1421,60	1421,90	1421,90	1421,90
Marco germanico	182,05	182,05	182,05	182,05	181,95	182,05	182,03	182,05	182,05	182,05
Scellino austriaco	25,2395	25,2395	25,24	25,2395	25,24	25,24	25,2325	25,2395	25,23	25,20
Escudo portoghese	21,71	21,71	21,69	21,71	21,68	21,70	21,695	21,71	21,71	21,70
Peseta spagnola	9,1590	9,159	9,1535	9,1590	9,15	9,15	9,159	9,1590	9,15	9,15
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9350	1,935	1,92	1,93	1,9320	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli del 28 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	97,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
» 5 % (Ricostruzione)	93,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,45
» 5 % (Città di Trieste)	93,20
» 5 % (Beni esteri)	92,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,35
» 5,50 % » » 1968-83	96,30
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,325
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,60
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1972

Dollaro USA	581,225
Dollaro canadese	591,30
Franco svizzero	153,697
Corona danese	84,34
Corona norvegese	89,112
Corona svedese	122,985
Fiorino olandese	180,58
Franco belga	13,236
Franco francese	116,205
Lira sterlina	1421,75
Marco germanico	182,04
Scellino austriaco	25,236
Escudo portoghese	21,702
Peseta spagnola	9,159
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 828/72, n. 901/72, n. 1001/72, n. 1283/72 e n. 1284/72.

(in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dall'1-5-1972 al 16-5-1972	Prelievo dal 17-5-1972 al 31-7-1972	Supplemento prelievo dall'1-5-1972 al 24-6-1972	Supplemento prelievo dal 25-6-1972 al 31-7-1972
01.05		Volatili vivi da cortile:				
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 gr. denominati « pulcini »	16,35 (per unità)	17,35 (per unità)	zero	zero
		B. altri:				
	04	I. galli, galline e polli	71,30	76,25	zero	zero
	07	II. anatre	97,95	105,10	zero	zero
	11	III. oche	80,80	86,50	zero	zero
	14	IV. tacchini	89,60	95,70	zero	zero
	17	V. faraone	124,20	132,45	zero	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:				
		A. volatili interi:				
		I. galli, galline e polli:				
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti polli 83 % »	85,85	91,85	68,10 (*c*)	68,10 (*c*)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	101,85	108,95	68,10 (*c*)	68,10 (*c*)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	109,70	117,30	68,10 (*c*)	68,10 (*c*)
		II. anatre:				
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	115,30	123,85	zero	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	139,85	150,20	17,20 (*d*)	zero
		III. oche:				
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	115,45	123,55	zero	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	117,35	126,20	zero	zero
	24	IV. tacchini	128,00	136,70	68,75 (*c*)	42,50 (*c*)
	27	V. faraone	177,45	189,20	75,00	75,00
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):				
	31	I. disossate	259,25	277,40	zero (*e*)	zero (*e*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dall'1-5-1972 al 16-5-1972	Prelievo dal 17-5-1972 al 31-7-1972	Supplemento prelievo dall'1-5-1972 al 24-6-1972	Supplemento prelievo dal 25-6-1972 al 31-7-1972
02.02 (*segue*)		II. non disossate:				
		a. metà o quarti:				
	34	1. di galli, galline e polli	109,70	117,30	68,10	68,10
	37	2. di anatre	139,85	150,20	17,20	zero
	41	3. di oche	117,35	126,20	zero	zero
	44	4. di tacchini	128,00	136,70	zero	zero
	47	5. di faraone	177,45	189,20	75,00	75,00
	51	b. ali intere, anche senza la punta	86,45	92,45	zero	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	59,80	64,00	71,90	71,90
		d. petti e pezzi di petti:				
	57	1. di oche	193,70	208,20	zero	zero
	61	2. di tacchini	211,20	225,55	zero	zero
	64	3. di altri volatili	168,10	179,75	zero	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:				
	67	1. di oche	170,20	183,00	zero	zero
		2. di tacchini:				
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	102,35	109,35	68,45	51,25
	74	bb. altri	185,60	198,20	zero (*f*)	zero (*g*)
	77	3. di altri volatili	147,75	157,95	62,50	62,50
	81	f. altre	259,25	277,35	zero	zero
	84	C. frattaglie	59,80	64,00	zero	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:				
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	923,50 (*a*)	988,50 (*a*)	zero	zero
	04	B. altri	152,85 (*a*)	163,55 (*a*)	zero	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:				
	11	C. grasso di volatili	159,50	170,70	zero	zero
10.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:				
	07	B. grasso di volatili	159,50 (*a*)	170,70 (*a*)	zero	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:				
		B. altre:				
		I. di volatili:				
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*b*)	332,35 (*a*)	355,60 (*a*)	zero	zero
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (*b*)	199,45 (*a*)	213,35 (*a*)	zero	zero
	21	c. altre	132,95 (*a*)	142,25 (*a*)	zero	zero

(*a*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*b*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(*d*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Romania.
(*e*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 196,90.
(*f*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America o del Canadà si applica un supplemento di prelievo di lire 343,75.
(*g*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America o del Canadà si applica un supplemento di prelievo di lire 256,25.

(10073)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1971 al 24 settembre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1880/71 e n. 1994/71.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1971 al 15-9-1971	dal 16-9-1971 al 24-9-1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati (*a*):		
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	05	a. crema di latte	14.106	13.394
	09	b. altri	14.106	13.394
	10	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	29.838	28.331
	12	III. superiore a 45 %	46.113	43.788
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	2.188	2.188
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	10.313	10.250
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	37.063	35.250
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	38.313	36.500
	18	4. superiore a 29 %	65.813	64.000
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	6.563	6.500
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	33.313	31.500
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	34.563	32.750
	36	4. superiore a 29 %	62.063	60.250
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	10.206	10.206
	42	2. altri	13.781	13.781
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	29.838	28.331
	50	2. superiore a 45 %	46.113	43.788
		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	66 per kg (*f*)	65 per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	333 per kg (*f*)	315 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	621 per kg (*f*)	603 per kg (*f*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1971 al 15-9-1971	dal 16-9-1971 al 24-9-1971
04.02 (*segue*)		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	66 per kg (*g*)	65 per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	333 per kg (*g*)	315 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	621 per kg (*g*)	603 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.406	18.406
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	298 per kg (*g*)	283 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	461 per kg (*g*)	438 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	54.250	51.513
	08	B. altro	66.188	62.844
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:		
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:		
	107	aa. Bergkäse	42.406	42.406
	111	bb. altri	42.406(*m*)	42.406(*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	42.406	42.406
	124	beta. altri	42.406(*m*)	42.406(*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	42.406	42.406
	131	bb. altri	42.406(*m*)	42.406(*m*)
	134	II. altri	42.406	42.406
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	24.688 (*p*)	24.688 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	25.888	25.888
	144	II. altri	25.888	25.888

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1971 al 15-9-1971	dal 16-9-1971 al 24-9-1971
04.04 (*segue*)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750
	151	b. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	36.488	36.350
	161	2. superiore a 48 %	39.913	39 256
	164	b. superiore a 36 %	89.913	89 256
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	24.688	24.688
	167	2. Pecorino	24.688	24.688
	169	3. altri	24.688	24.688
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	42.231	39.281
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	34.406 (*t*)	34.406 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	34.406 (*u*)	34.406 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.406 (*v*)	34.406 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.406 (*v*)	34.406 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.406	34.406
	182	bb. non nominati	34.406	34.406
		c. superiore a 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	25.806	25.806
	185	bb. altri	25.806	25.806
	187	2. altri	84.406	84.406
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	24.688	24.688
	190	2. Pecorino	24.688	24.688
	191	3. altri	24.688	24.688
		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.406	84.406
	197	2. non nominati	84.406	84.406

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1971 al 15-9-1971	dal 16-9-1971 al 24-9-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B. Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);

C. Lire 4.718,75 (quattromilasettecentodiciotto e settantacinque centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B. Lire 4.718,75 (quattromilasettecentodiciotto e settantacinque centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . .	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
- la denominazione del formaggio;
- il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
- l'imballatore responsabile;
- il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;

2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;

3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. (pari a lire 22.437,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. (pari a lire 34.937,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(10082)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 191-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 191-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Morello Mario, con sede in Torino via Assietta, n. 7.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(10301)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie speciali: 6 % « Autostrade » - garantite dallo Stato; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % « Autostrade » - garantite dallo Stato; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali ».

Si rende noto che il giorno 15 settembre 1972, con inizio alle ore 8,30, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, saranno effettuate le seguenti operazioni:

1) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale* « *Autostrade* » *Garantite dallo Stato* 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 667 titoli di L. 50.000
» 487 titoli di » 500.000
» 431 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 707.850.000.

2) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *a premi serie speciale* « *Ferrovie dello Stato* » *emissione* 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 2.550 titoli di L. 50.000
» 810 titoli di » 250.000
» 990 titoli di » 500.000
» 2.235 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.060.000.000.

3) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale* « *Ferrovie dello Stato* »:

a) Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 165 titoli di » 250.000
» 690 titoli di » 500.000
» 1.215 titoli di » 1.000.000
» 135 titoli di » 5.000.000
» 60 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.895.000.000;

b) Emissione 1966 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 1.200 titoli di L. 50.000
» 930 titoli di » 250.000
» 855 titoli di » 500.000
» 2.175 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.895.000.000;

c) Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:
n. 400 titoli di L. 500.000
» 520 titoli di » 1.000.000
» 120 titoli di » 5.000.000
» 50 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.820.000.000;

d) Emissione 1967 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 660 titoli di L. 50.000
» 444 titoli di » 250.000
» 600 titoli di » 500.000
» 1.740 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.184.000.000;

e) Emissione 1967 3ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 1.260 titoli di L. 50.000
» 1.288 titoli di » 250.000
» 1.022 titoli di » 500.000
» 1.652 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.548.000.000;

f) Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 540 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 250.000
» 540 titoli di » 500.000
» 1.560 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.944.000.000;

g) Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:
n. 175 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 250.000
» 315 titoli di » 500.000
» 755 titoli di » 1.000.000
» 35 titoli di » 5.000.000
» 40 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.525.000.000;

4) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale* « *Interventi statali* »:

a) 2ª emissione 1ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 365 titoli di L. 50.000
» 219 titoli di » 250.000
» 582 titoli di » 500.000
» 1.601 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.965.000.000;

b) 2ª emissione 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 1.235 titoli di L. 50.000
» 665 titoli di » 250.000
» 1.738 titoli di » 500.000
» 4.033 titoli di » 1.000.000
» 116 titoli di » 5.000.000
» 58 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.290.000.000;

c) 2ª emissione 3ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 168 titoli di » 250.000
» 412 titoli di » 500.000
» 509 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 768.000.000;

d) 2ª emissione 4ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 272 titoli di L. 50.000
» 1.165 titoli di » 100.000
» 848 titoli di » 250.000
» 1.484 titoli di » 500.000
» 3.379 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.463.100.000;

e) 2ª emissione 5ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 827 titoli di L. 50.000
» 1.235 titoli di » 100.000
» 471 titoli di » 250.000
» 1.132 titoli di » 500.000
» 3.029 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.877.600.000;

f) 2ª emissione 6ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 166 titoli di L. 50.000
» 247 titoli di » 100.000
» 94 titoli di » 250.000
» 227 titoli di » 500.000
» 607 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 777.000.000;

g) 3ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 1.017 titoli di L. 50.000
» 1.645 titoli di » 100.000
» 611 titoli di » 250.000
» 1.362 titoli di » 500.000
» 4.277 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.326.100.000;

h) 3ª emissione 2ª tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 135 titoli di L. 50.000
» 221 titoli di » 100.000
» 81 titoli di » 250.000
» 181 titoli di » 500.000
» 571 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 710.600.000;

i) 3ª emissione 3ª tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 688 titoli di L. 50.000
» 1.114 titoli di » 100.000
» 414 titoli di » 250.000
» 922 titoli di » 500.000
» 2.891 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.601.300.000;

j) 4ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 397 titoli di L. 50.000
» 494 titoli di » 100.000
» 277 titoli di » 250.000
» 975 titoli di » 500.000
» 3.230 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.856.000.000;

k) 4ª emissione 2ª tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 693 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 693.000.000;

l) 4ª emissione 3ª tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 181 titoli di L. 50.000
» 277 titoli di » 100.000
» 163 titoli di » 250.000
» 453 titoli di » 500.000
» 1.505 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.809.000.000;

m) 4ª emissione 4ª tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 690 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 690.000.000;

n) 4ª emissione 5ª tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 745 titoli di » 100.000
» 389 titoli di » 250.000
» 649 titoli di » 500.000
» 4.985 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.500.000.000;

o) 6ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 611 titoli di L. 50.000
» 1.527 titoli di » 100.000
» 891 titoli di » 250.000
» 2.444 titoli di » 500.000
» 5.806 titoli di » 1.000.000
» 306 titoli di » 5.000.000
» 305 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.014.000.000;

p) 6ª emissione 2ª tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 268 titoli di L. 50.000
» 611 titoli di » 100.000
» 366 titoli di » 250.000
» 916 titoli di » 500.000
» 2.410 titoli di » 1.000.000
» 122 titoli di » 5.000.000
» 122 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.864.000.000;

q) 6ª emissione 3ª tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 108 titoli di L. 50.000
» 246 titoli di » 100.000
» 146 titoli di » 250.000
» 363 titoli di » 500.000
» 958 titoli di » 1.000.000
» 49 titoli di » 5.000.000
» 48 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.931.000.000;

r) 6ª emissione 4ª tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 32 titoli di L. 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
» 12 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 172.000.000.

5) *in ordine alle obbligazioni 7% serie speciale «Autostrade» Garantite dallo Stato 1ª emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 538 titoli diL. 50.000
» 526 titoli di » 500.000
» 1.085 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.374.900.000.

6) *in ordine alle obbligazioni 7% serie speciale «Ferrovie dello Stato»*:

a) Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000;

b) Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000.

7) *in ordine alle obbligazioni 7% serie speciale «Interventi statali»*:

a) 2ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 155 titoli di » 1.000.000
» 110 titoli di » 5.000.000
» 138 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.094.000.000;

b) 2ª emissione 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.000.000.000;

c) 2ª emissione 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 600.000.000;

d) 2ª emissione 4ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 329.400.000;

e) 2ª emissione 5ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000;

f) 4ª emissione:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.996.000.000;

g) 4ª emissione 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.905.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 21 agosto 1972

(10266)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di presentazione della domanda per la partecipazione al secondo concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507;
Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 23 maggio 1972 con il quale è stato bandito il secondo concorso, per titoli, per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;
Ritenuto che il citato decreto interministeriale ha fissato al 22 luglio 1972, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
Considerato che il suddetto termine si è appalesato non sufficiente, in quanto ha impedito a numerosi aspiranti di reperire e produrre tempestivamente la complessa documentazione richiesta a corredo della domanda;
Considerato che appare, pertanto, necessario prorogare il suddetto termine per un periodo, che si ritiene congruo determinare in novanta giorni;

Decreta:

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda per partecipare al secondo concorso per titoli per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale — già fissato al 22 luglio 1972 dal decreto interministeriale 16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 23 maggio 1972 — è prorogato di novanta giorni e cioè a tutto il 20 ottobre 1972.

Roma, addì 22 luglio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

(10235)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a ottanta posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, relativa all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 150;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale per le esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno determinare in ottanta i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni di limite massimo di età previste dal settimo comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni e alle condizioni previste dalla legge per le categorie elencate nel successivo art. 9, lettere: *a*), *b*), *c*), *m*), *n*);

3) a trentanove anni:
a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglie numerose;

4) a quaranta anni per le categorie previste dal comma *p*) del successivo art. 9;

5) a cinquantacinque anni per le categorie previste dal successivo art. 9 nei commi *d*), *e*), *f*);

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a quarantacinque anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 7) e 8) che precedono si cumulano tra loro, ed il beneficio di cui al n. 3-*a*) si cumula con quelli di cui ai numeri 1), 7) e 8), purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età;
a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo.

La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 500, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio ed il recapito;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, l'istituto che lo ha rilasciato nonché l'anno in cui il titolo è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni 6 e 7 febbraio 1973 nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove: due scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto costituzionale ed amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnati ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti altre materie:

1) diritto internazionale pubblico e privato;

2) diritto civile;

3) elementi di diritto penale;

4) scienza delle finanze;

5) statistica metodologica;

6) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

7) economia politica.

L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi né consigliare i testi da usare per la preparazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione.

Art. 5.

Esito delle prove d'esame

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza o di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato o sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità di trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso.

E' data facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 500.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco; contenente, inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante del posto:

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. La copia dello stato matricolare, non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7), del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 500.

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonché i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità di cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati e invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, e in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente Africano, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 500 dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio, prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova consiglieri nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Decadenza dalla nomina

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento iniziale relativo al parametro 190, integrato dalle altre competenze spettanti a norma di legge, come dalla seguente tabella;

	Annuo lordo	Netto mensile
Stipendio base	L. 1.396.500	L. 96.420
Indennità integr. spec.	» 292.800	» 24.387

Eventuali: aggiunta di famiglia; compenso per prestazione lavoro straordinario e altri emolumenti integrativi previsti dalle norme vigenti.

Art. 13.

Commissione d'esame

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un docente universitario di economia politica e di un docente universitario di diritto del lavoro o legislazione sociale in una università della Repubblica, membri;

c) di due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di consigliere del ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione potrà essere integrata da membri aggiunti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1972
Registro n. 5 foglio, n. 78

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, via Flavia, n. 6 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ottanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di in data presso l'università di di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva oppure perché pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso

in qualità di dal
al e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione). Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data, lì

Firma

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non e' valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente dell Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Sulla domanda a fianco dell'autorità che ha autenticato la firma va apposto il relativo timbro.

(10202)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami e per titoli per l'ammissione di seicento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Vista la legge 9 luglio 1967, n. 564;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;
Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto del 23 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per l'ammissione di seicento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a «nella media»;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di scuola superiore;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di scuola superiore;

b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, il 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle altre Forze Armate, al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma);

3) il titolo di studio posseduto;

4) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe o vedovo senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

Titolo di studio in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, se trattasi di militare in congedo illimitato ovvero di giovane che ha già concorso alla leva e sia stato arruolato;

Certificato di esito della visita di leva per i rivedibili ed i riformati;

Dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle Forze Armate rinunci ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

Atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione;

Tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita di ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora consegnato potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto, con l'annotazione che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli Studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e comunque non oltre il 31 ottobre 1972, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre Forze Armate o civili. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze non oltre il 5 novembre successivo.

Art. 5.

(procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri)

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i venti giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della detta Scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o meno al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1, del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per corso allievi e successivo ciclo d'istruzione).

Art. 6.

(procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri)

Le stazioni carabinieri, non appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno all'istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno, non oltre i quaranta giorni successivi a quello di presentazione, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze per il giudizio di ammissibilità o meno al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione carabinieri provvederanno a convocare subito i candidati onde farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 2, punto 3. Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno tuttavia essere amessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venga superata, saranno sottoposti a visita da parte dell'apposito collegio medico.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario, senza diritto a voto.

A ciascun componente e al segretario della commissione, che verrà nominata con successivo provvedimento, competeranno i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Art. 8.

Il comando della scuola sottufficiali comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati (civili e militari) ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo, i quali provvederanno a farne dare comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno comunicati i relativi motivi, a mezzo lettera raccomandata.

I candidati ammessi al concorso sosterranno, dalle ore 8 alle ore 13 del 20 dicembre 1972, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Detta prova avrà luogo presso le scuole allievi carabinieri, per i militari dei reparti della rispettiva sede e, presso il comando di legione carabinieri dal quale il candidato dipende o nella cui giurisdizione risiede o presta servizio.

A tal fine i comandanti delle scuole allievi carabinieri e delle legioni carabinieri (esclusa la legione di Firenze, sede presso la quale opera la commissione esaminatrice del concorso) provvederanno alla designazione di appositi comitati di vigilanza, che saranno nominati con successivo decreto.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 7, al cui presidente dovranno essere rimessi — in plico sigillato — a cura dei comandanti di scuole e legioni interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità fisica di cui all'art. 2, punto 3), lettere *e*) ed *f*). Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico, saranno invitati a sottoscrivere l'accettazione del giudizio; in caso negativo saranno subito avviati a visita medica superiore presso la Direzione di sanità del C.M.T. in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale dei carabinieri, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi; quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituirà il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di stato libero;

certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della Scuola sottufficiali di Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta scuola.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o di lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta, proposta dal Comando generale dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della stessa sara preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica »;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;

1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:

3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozioni straordinarie per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;

2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronatuica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4500 e saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4500 e saranno nominati carabinieri effettivi;

se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere; percepiranno un premio di arruolamento di L. 6000 e saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma;

i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle Forze Armate e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto gli obblighi di leva.

Art. 15.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1973 ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e secondo le norme del regolamento della scuola sottufficiali.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data di inizio del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra Arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 16.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei concorrenti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a vicebrigadiere per difetto dei necessari requisiti.

Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, visite mediche e accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 353

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a il domiciliato a (1) provincia di via n. (nr. di codice postale), appartenente al Distretto Militare di ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 26° corso biennale allievi sottufficiali (1973-1975) presso la Scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio:

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere: (2)

Dichiara di:

(3)
(4)
(5)

consentire senza riserve a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;

essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dell'art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazioni di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

Allega i sottonotati documenti:

a)
b)

Data,

(firma)

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al (indicare il comando di Corpo).

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo senza prole).

(4) Indicare che è cittadino italiano.

(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

(*durata*: 20 *minuti*)

1) *Storia*:

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) Le società segrete I moti mazziniani;

Le riforme Carlo Alberto Prima guerra d'indipendenza La Repubblica Romana;

Vittorio Emanuele II Camillo di Cavour Garibaldi Guerra di Crimea Il Congresso di Parigi Guerra del 1859 Impresa dei Mille Proclamazione del Regno d'Italia;

La guerra del 1866 La presa di Roma I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza Conquista della Colonia Eritrea Impresa libica Prima guerra mondiale (1914-1918);

L'Italia dopo la guerra l'avvento della dittatura fascista Guerra etiopica;

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista Guerra di liberazione Proclamazione della Repubblica.

2) *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei;

L'Italia in particolare Confini, mari, coste, isole Le Alpi La pianura padana Gli appennini;

Fiumi Laghi Clima Divisioni storiche e amministrative Città principali, porti, centri ferroviari più importanti;

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3) *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi - Numeri decimali Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi o decimali;

Le frazioni Diverse specie di frazioni Trasformazione delle frazioni: numeri misti Riduzione di una frazione a numero decimale;

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

Figure geometriche Corpi: superficie, linee, punti Le linee, il piano, l'angolo Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio cerchio;

Figure solide: poliedri Il prisma, il parallelepipedo, il cubo Piramide, cilindro e cono.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata: tre ore)

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata: 20 minuti)

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(10203)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami ad un posto di geometra principale nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 5, foglio n. 263, con cui è stato indetto un concorso per esami ad un posto di geometra principale nel ruolo dei geometri della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Tenuto conto che all'art. 2 del bando predetto è detto che al concorso possono partecipare gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di coadiutore superiore o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di geometra e perito edile, giusta la norma di cui al comma primo del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografici con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti ad undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di geometra e perito edile; mentre trattandosi di concorso relativo a carriera tecnica, ai sensi del quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, vi possono partecipare solo gli impiegati precitati purchè in possesso del prescritto diploma di geometra e perito edile, indipendentemente dal possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

Considerata l'opportunità di rettificare il bando predetto, in ossequio alla norma di cui all'art. 16, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e di riaprire i termini di partecipazione al concorso stesso per consentire di parteciparvi a chi, per la norma specifica di cui sopra, può averne diritto;

Decreta:

Art. 1

L'art. 2 del bando di concorso per esami ad un posto di geometra principale nel ruolo dei geometri della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, è rettificato come segue:

Al concorso possono partecipare gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, purchè in possesso del prescritto diploma di geometra e perito edile, indipendentemente dal possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno undici anni di anzianità nella carriera purchè in possesso del precitato diploma.

Art. 2.

I termini di partecipazione al concorso predetto sono riaperti per la durata di quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972
Registro n. 43, foglio n. 341

(10276)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 71/5039/1a del 15 dicembre 1971, modificato con decreto n. 72/641/1a del 16 febbraio 1972, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1971;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni della regione Puglia, della prefettura, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;
Considerato che l'ufficiale sanitario dott. Angelo De Masi, che ha ricevuto il maggior numero di preferenze dai comuni interessati, non è disponibile per le precarie condizioni di salute;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Visto che il dott. Nicola Laudadio, ufficiale sanitario del comune di Ostuni, ha ottenuto il maggior numero di designazioni dai comuni interessati, dopo il predetto dott. Angelo De Masi;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1971, è costituita come segue:

Presidente:

Zecchino dott. Giulio, direttore di divisione dei ruoli del Ministero della Sanità.

Componenti:

Cisternino dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Brindisi;
Bonomo prof. Lorenzo, direttore della 2a clinica medica dell'Università di Bari;
Parvis prof. Daniele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Pisa;
Clericò dott. Nicola, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Taranto;
Laudadio dott. Nicola, ufficiale sanitario di Ostuni.

Segretario:

Rosato dott. Antonio, consigliere dei ruoli del Ministero della sanità.

Il luogo, la data e l'ora di inizio dei lavori saranno fissati successivamente, comunque non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e ne sarà dato tempestivo avviso agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino.

Brindisi, addì 14 agosto 1972

p. *Il medico provinciale capo:* CORSO

(10237)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 1972, n. **5.**
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 29 del 20 giugno 1972*)

(10253)

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1972, n. **6.**
Sottoscrizione di azioni della S.p.A. Automobilistica Atesina.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 37 dell'8 agosto 1972*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della S.p.A. Automobilistica «Atesina» fino alla concorrenza dell'importo di L. 350.000.000.

Art. 2.

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.
I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

All'onere di L. 350.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si farà fronte nel modo seguente:

per L. 100.000.000, mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al Cap. 3000 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 250.000.000, mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al Cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 3000 Categ. VIII Spesa per l'acquisto di beni immobili L. 100.000.000

Cap. 5900. Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » 250.000.000

Totale variazioni in diminuzione L. 350.000.000

di nuova istituzione:

Cap. 3220 Categ. XI Spesa per la sottoscrizione di azioni della S.p.A. Automobilistica « Atesina » L. 350.000.000

Art 5.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10254)

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. 7.

Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESINDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei comuni o consorzi di comuni e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, che intendano, in armonia con i vigenti strumenti urbanistici, costruire, acquistare o completare opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica, può essere concesso un contributo rateale annuo costante, nella misura fino al 10 % della spesa ammessa, per la durata di anni 12.

Nelle spese ammissibili a contributo può essere compresa quella per l'eventuale acquisto del terreno, necessario alla realizzazione dell'opera dell'impianto o del servizio.

E' ammesso il cumulo del contributo provinciale con altre provvidenze ottenute ai sensi della legislazione vigente nei limiti della misura fissata al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla giunta provinciale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;
progetto di massima;
preventivo sommario di spesa;
piano finanziario.

Nel caso di accoglimento della domanda in base al piano definitivo di cui al successivo art. 3, l'ente richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare nel termine stabilito dalla giunta provinciale — eventualmente prorogabile per giustificati motivi — i seguenti atti:

copia della deliberazione del consiglio comunale, o degli organi competenti qualora si tratti di consorzio o di azienda autonoma, riportante l'approvazione del progetto dei lavori e degli acquisti, le modalità di esecuzione e l'impegno finanziario dell'ente;

progetto dei lavori e degli acquisti.

Art. 3.

La giunta provinciale predispone, entro un mese dal termine di presentazione delle domande, un piano delle opere, impianti o servizi da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge. Detto piano deve essere reso noto ai consorzi comprensoriali, ove costituiti, che possono presentare entro il termine di trenta giorni le loro osservazioni.

Art. 4.

La concessione del contributo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte con deliberazione della giunta provinciale.

Con la medesima deliberazione è stabilito il termine perentorio, non superiore ai tre anni, entro il quale dovranno essere effettuati i lavori e gli acquisti.

Le opere, gli impianti o i servizi indicati nel piano approvato in via definitiva sono considerati ad ogni effetto di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, urgenti ed indifferibili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 15.

Art. 5.

Il contributo è corrisposto in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità della spesa ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Nel caso di accensione di mutuo presso un Istituto di credito, il contributo può essere corrisposto — nell'uguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'Istituto mutuante, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1983.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al Cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 100.000.000 —

Di nuova istituzione:

Cap. 5471 Categ. X Spesa per la concessione ai comuni ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, per la costruzione, l'acquisto ed il completamento delle opere, impianti o servizi complementari alla attività turistica L. 100.000.000 —

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione del « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10408)

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. **8.**

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi decennali previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, è autorizzato il limite di impegno di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972, da erogarsi secondo le disposizioni della medesima legge regionale, salve le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1981.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

I contributi decennali previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, possono essere concessi fino alla misura massima del 6% annuo.

In tutte le disposizioni della stessa legge regionale le dizioni « Giunta regionale » e « Presidente della Giunta regionale » si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni « Giunta provinciale » e « Presidente della Giunta provinciale ».

Non si applica l'articolo 8 della medesima legge regionale n. 7.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, per l'anno 1972 i termini di cui agli articoli 3, primo ed ultimo comma, e 5, primo comma, della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, vengono stabiliti rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 100.000.000

In aumento:

Cap. 5330 Categ. X Spesa per la concessione di contributi decennali per agevolare la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie (legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7) » 100.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10409)

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. **9.**

Provvidenze a favore delle case di riposo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle fondazioni ed istituzioni amministrate dagli E.C.A., agli E.C.A., ai comuni ed ai consorzi fra comuni:

a) un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile;

b) un contributo costante annuo quindicennale non superiore al 5% per quella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Il cumulo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.

Art. 2.

Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate alla giunta provinciale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale appaia l'impegno all'esecuzione dell'opera condizionatamente alla concessione del contributo;

b) relazione illustrativa dell'opera;

c) preventivo sommario di spesa;

d) piano finanziario dell'opera;

e) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

Art. 3.

Scaduto il termine di cui al precedente art. 2, la giunta provinciale predispone un programma delle opere da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge. Il programma deve essere reso noto ai consorzi comprensoriali, ove costituiti; i consorzi stessi possono presentare entro il termine di 30 giorni le loro osservazioni. Successivamente la giunta provinciale approva il programma fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.

Art. 4.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta provinciale dietro presentazione del progetto esecutivo che deve comprendere i seguenti atti:

a) relazione tecnica;

b) disegni;

c) computo metrico-estimativo;

d) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

e) piano di finanziamento;

f) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.

Art. 6.

Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai tre quarti dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo medesimo, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di credito mutuante.

Art. 7.

Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione a casa di riposo delle opere finanziate, senza il consenso della giunta provinciale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il recupero del contributo erogato avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Per la concessione del contributo in conto capitale previsto dall'art. 1, lettera *a*), della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Per la concessione del contributo previsto all'art. 1, lettera *b*), della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di lire 15.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di lire 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'esercizio di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Per la spesa di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge è autorizzata l'assunzione di uno o più mutui passivi, a tasso annuo non superiore al 9,50% da estinguersi in non meno di quaranta semestralità costanti posticipate a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Art. 10.

Alla copertura dell'onore di lire 15.000.000, derivante dall'attuazione del secondo comma dell'art. 8 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere massimo di lire 18.000.000, corrispondente alla prima semestralità del mutuo di cui all'articolo 9 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972.

Alla copertura del maggior onere di lire 18.000.000, corrispondente alla seconda semestralità del mutuo di cui all'articolo 9 della presente legge, previsto per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 185.500.000, autorizzato con l'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1971, n. 8.

Art. 11.

Nello stato di previsione dell'Entrata Tabella *A* per l'esercizio finanziario 1972, è introdotta la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

Cap. 2610 Mutuo da contrarre per il finanziamento delle spese per le concessioni di contributi in conto capitale per interventi a favore di immobili destinati a case di riposo L. 300.000.000 —

Art. 12.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 Categ. VII Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 18.000.000 —

Cap. 5900 Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso 15.000.000 —

Totale variazioni in diminuzione L. 33.000.000 —

In aumento:

Cap. 2800 Categ. IV Interessi scalari sui mutui passivi L. 15.000.000 —

Cap. 4180 Categ. X Spese per contributi quindicennali relativi alla costruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo (legge regionale 4 agosto 1971, n. 26 articolo 1 lettera *b*) » 15.000.000 —

Cap. 6000 Rate di ammortamento dei mutui passivi » 3.000.000 —

Di nuova istituzione:

Cap. 4182 Categ. X Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo » 300.000.000 —

Totale delle variazioni in aumento e di nuova istituzione L. 333.000.000 —

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione del « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10410)

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. 10.

Nuovo finanziamento e modifiche della legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, concernente interventi a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 50.000.000 annui per la durata di 10 anni a partire dall'esercizio finanziario 1972, da erogarsi secondo le norme della stessa legge provinciale n. 5, salve le modificazioni di cui all'articolo successivo.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 50.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1981.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, è aggiunta la seguente proposizione:

« spese per la formazione di scorte in connessione con altri investimenti di cui alla presente lettera *a*) ».

Il limite massimo di spesa ammissibile al II comma dell'art. 4 della stessa legge provinciale n. 5, è elevato a lire 10 milioni.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 50.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al Cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 50.000.000

In aumento:

Cap. 5140 Categ. X Fondo per interventi a favore dell'artigianato (leggi provinciali 1° aprile 1971, n. 5, e 22 novembre 1971, n. 14)	L. 50.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10411)

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1972, n. **11.**
Provvidenze a favore del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 milioni annui per la durata di 5 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, per i fini di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della citata legge regionale, rispettivamente di lire 35 milioni annui per la durata di 10 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, per i fini di cui alla lettera *b*) del medesimo art. 7.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 e di L. 35.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

I contributi saranno concessi secondo le disposizioni della legge regionale richiamata al primo comma, salve le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

I limiti di spesa ammissibile di cui all'art. 8 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, sono elevati rispettivamente a 10 milioni e 40 milioni.

La misura massima dei contributi di cui all'articolo precedente è elevata al 7 % per le iniziative non situate nei comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina ad una altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.

Art. 3.

In tutte le disposizioni della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, le dizioni «Regione», «Giunta Regionale», «Presidente della Giunta Regionale», «Assessorato Regionale», «Assessore Regionale», si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni «Provincia», «Giunta Provinciale», «Presidente della Giunta Provinciale», «Assessorato Provinciale», «Assessore Provinciale».

I compiti della commissione di cui all'art. 15 della medesima legge regionale e quelli dell'ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 12 sono svolti dall'Assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio.

Art. 4

Fino a quando non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, continua ad applicarsi il regolamento di attuazione della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46.

Art. 5.

Le domande di contributo devono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 50.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al Cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5260 Categ. X Contributi alle imprese commerciali, alle cooperative di consumo ed ai pubblici esercizi per il miglioramento o il rinnovo delle attrezzature (art. 7 lettera *a*) della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46)	L. 15.000.000
Cap. 5261 Categ. X Contributi alle imprese commerciali ed alle cooperative di consumo per la ristrutturazione aziendale (art. 7, lettera *b*) della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46)	» 35.000.000
Totale variazione di nuova istituzione	L. 50.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10412)

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1972, n. **12.**
Ulteriori interventi per i parchi naturali ed attrezzati, nonchè per i parchi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 15 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, lettera *a*), e 6, lettere *a*), *c*) e *d*) della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Per i fini di cui agli articoli 3, lettera *b*) e 6, lettera *b*) della medesima legge provinciale n. 15, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Le annualità di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa della Provincia in misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 2001.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 gennaio 1970, n. 8, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 10.000.000, a carico dell'esercizio **1972.**

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa della Provincia in misura di lire 10.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986.

Art. 3.

I fondi di cui ai precedenti articoli, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. **4.**

Il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, è sostituito dai seguenti:

« Per i fini di cui agli articoli 3, lettera *b*) e 6, lettera *b*) della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000, annui per 30 anni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Le annualità di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia come segue:

lire 50.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971;

lire 50.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1999 ».

Al quarto comma dell'art. 11 della medesima legge provinciale n. 15, il periodo « dal 1969 al 1998 » è sostituito con i periodi « dal 1969 al 1971 » e « dal 1973 al 1999 ».

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000, derivante dall'attuazione del primo comma dell'art. 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si farà fronte nel modo seguente:

per lire 50.000.000, mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al Cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per il medesimo esercizio finanziario;

per lire 50.000.000, mediante le disponibità di bilancio, di pari importo, derivanti, in base al disposto dell'art. 4 della presente legge, dalla eliminazione dell'annualità prevista a carico dell'esercizio finanziario 1972 della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15.

Alla copertura dell'onere di lire **40.000.000**, derivante dalla attuazione dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 2 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al **Cap. 5900** dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5600 Categ. X Spese per attività di conservazione e valorizzazione dei territori interessati ai parchi naturali ed attrezzati dal Piano Urbanistico provinciale a sensi degli articoli 3, lettera *b*) e 6 lettera *b*) della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15	L.	50.000.000
Cap. 5900 Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	90.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	140.000.000

In aumento:

Cap. 5600 Categ. X Spese per attività di conservazione e valorizzazione dei territori interessati ai parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale a sensi degli articoli 3, lettera *b*) e 6 lettera *b*) della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15	L.	30.000.000
Cap. 5610 Categ. X Agevolazioni per l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano (legge provinciale 23 gennaio 1970, n. 8)	»	10.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 5601 Categ. VIII Spese per attività di conservazione e valorizzazione dei territori interessati ai parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale, a sensi degli articoli 1, 2, 3 lettera *a*) e 6 lettera *a*), *c*) e *d*) della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15	»	100.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L.	140.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10413)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.